

« L'estensione, chiesta dall'onorevole interrogante, delle disposizioni del citato Regio decreto n. 1970, agli ufficiali che prestarono servizio durante la guerra, non è, evidentemente, possibile, in quanto è necessario mantenere, al nuovo regime sulle pensioni, la stabilità sfera d'azione; perchè, una prima eccezione al riguardo, aprirebbe l'adito ad eccezioni ulteriori, alterando le basi della riforma attuata, e determinando conseguenze finanziarie di non prevedibile portata a carico dello Stato.

« La presente risposta è data a nome dell'onorevole ministro della guerra.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*  
« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

**Tamborino.** — *Ai ministri dell'interno e delle finanze.* — « Sulle dolorose condizioni economiche dei mutilati della guerra, i quali non potendo sopperire col solo assegno di pensione ai bisogni della vita, trovano grave ostacolo ad essere adibiti in servizio giusta disposizione luogotenenziale del 25 marzo 1917, per la quale i provvedimenti da parte dell'Opera nazionale dalla stessa istituiti non giungono mai a soddisfare le numerose richieste che rimangono per lungo tempo in sofferenza.

« Se, nello stato d'impossibilità di provvedere convenientemente al riguardo non si creda opportuno e giusto di raccomandare a Banche e Ditte industriali ad uffici dipendenti della provincia, od agenzie di tabacchi, ecc., ecc., di assumere in servizio i mutilati che oggi sono rifiutati per lo specioso motivo che essi debbono essere assunti direttamente dall'opera nazionale suddetta o dalle Amministrazioni dello Stato,

« E se frattanto per provvedere al disagio ed alla disoccupazione dei mutilati della provincia di Lecce non si debba disporre l'impiego di alcuni di essi nella Regia manifattura tabacchi di Lecce, in luogo di uomini e donne che giornalmente entrano a prestare l'opera loro.

RISPOSTA. — « Come è a conoscenza dell'onorevole interrogante, alla doverosa opera di protezione e di assistenza dei mutilati di guerra si provvede con la legge 25 marzo 1917, n. 481, istituendo un apposito Ente, al quale furono attribuiti compiti e mezzi adeguati.

« Fra i compiti dell'Opera nazionale è quello di provvedere al collocamento degli invalidi, per l'esercizio dell'antica o di nuova professione; e pel raggiungimento di tale scopo l'Ente non ha limiti alla sua azione, sicchè esso deve esercitare, ed esercita, opera assidua di ricerca e di propaganda sia presso Enti pubblici (province, comuni, Opere pie) sia presso Istituti o Ditte private, perchè i posti liberi nel personale delle loro amministrazioni siano preferibilmente destinati al collocamento

degli invalidi, nei limiti consentiti dalle loro attitudini fisiche.

« Se malgrado tale assidua opera di ricerca, di raccomandazione e di propaganda, gli Enti pubblici e privati trovano difficoltà ad avvalersi dei mutilati ed invalidi, l'onorevole interrogante comprenderà che l'Opera nazionale e il Governo non possono esercitare una coazione verso estranei all'Amministrazione dello Stato.

« Finora ad ogni modo, non risulta che tali Enti abbiano rifiutato, nei limiti del possibile, di concorrere all'opera benefica di aiuto verso coloro che tutto diedero alla Patria.

« Per quanto più direttamente riguarda l'ultima parte dell'interrogazione, deve rilevarsi che col regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, il Governo provvide a riservare ai mutilati ed invalidi il maggior numero possibile di posti nei personali delle varie Amministrazioni Statali, come l'onorevole interrogante avrà desunto dalle tabelle allegate al detto regolamento.

« E nell'Amministrazione dei monopoli industriali, specialmente i mutilati ed invalidi possono aspirare ad essere assunti, senza speciale concorso, ai posti di aiutanti alle scritture nelle coltivazioni, di portinai e visitatori, di uscieri, di aiutanti capi laboratorio nelle Manifatture, di scrivani, ecc.

« Non si compresero fra gli impieghi da riservarsi, in tutto o in parte, ai mutilati quelli di operai o tecnici nelle Manifatture, pei quali, in virtù di tassative disposizioni regolamentari, si richiedono requisiti specifici di sana e robusta costituzione fisica. E l'onorevole interrogante vorrà dunque convenire, sulla impossibilità di destinare a lavori di tal genere elementi che, non solo offrirebbero poco rendimento, ma sarebbero esposti ad infermità e rischi niente opportuni alle condizioni della loro salute.

« Pur avendo, quindi, il massimo senso di considerazione per coloro che portano i segni gloriosi dei sacrifici fatti per la Patria, non è possibile secondare il desiderio dell'onorevole interrogante perchè siano impiegati nella Manifattura dei tabacchi di Lecce, o in altra qualsiasi Manifattura del Regno, i mutilati ed invalidi, trattandosi di impieghi non adatti alle loro condizioni fisiche, e pel conferimento dei quali l'Amministrazione deve pur doverosamente avere riguardo alle benemeritenze di altre categorie di persone, fra le quali: i giovani reduci dalla guerra, le vedove, gli orfani e le sorelle di militari morti al fronte.

« *Il sottosegretario di Stato per le finanze*  
« MASCIAntonio ».

**Tangorra.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda opportuno richiamare le scuole di ingegneria in generale ed